



CONSORZIO  
STUDI E  
RICERCHE  
FISCALI

GRUPPO  
INTESA  SANPAOLO

*Alle Società Consorziate*

**CIRCOLARE INFORMATIVA N. 5/2014**

**14 novembre 2014**

**Disegno di legge di stabilità 2015 – Disposizioni in materia di IRAP, IVA,  
rendite finanziarie e contratti di assicurazione sulla vita**

Redatta da:

Francesco De Angelis  
francesco.deangelis@consorziosrf.com  
Nicola Manuti  
nicola.manuti@consorziosrf.com  
Paola Tempestini  
paola.tempestini@consorziosrf.com  
Gabriella D'Alessio  
gabriella.dalessio@consorziosrf.com

Consorzio Studi e Ricerche Fiscali  
Gruppo Intesa Sanpaolo  
Viale dell'Arte, 68  
00144 Roma  
Tel. 0659593059-2132  
E-mail: info@consorziosrf.com  
www.consorziosrf.com

Rif.: 525; 560.15; 560.28; 700.1; 720.8; 760.0

**Oggetto: Disegno di legge di stabilità 2015 – Disposizioni in materia di IRAP, IVA, rendite finanziarie e contratti di assicurazione sulla vita**

## Indice

<b>1. Disposizioni in materia di IRAP (art. 5)</b> .....	2
1.1. Deduzione del costo del lavoro dall'imponibile IRAP .....	3
1.2. Abrogazione della riduzione del 10% delle aliquote IRAP .....	8
1.3. Decorrenza delle nuove disposizioni .....	10
<b>2. Disposizioni in materia di rendite finanziarie (art. 44, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 26) ..</b>	<b>11</b>
2.1. Fondi pensione.....	12
2.2. Rivalutazioni del TFR .....	17
2.3. Enti non commerciali – Imposizione degli utili derivanti da partecipazione in società ed enti.....	18
<b>3. Contratti di assicurazione sulla vita: capitali percepiti in caso di morte dell'assicurato (art. 44, commi 28 e 29)</b> .....	<b>22</b>
<b>4. Disposizioni in materia di IVA (art. 44, commi da 7 a 10; art. 45, commi 3 e 4)</b> ...	<b>25</b>
4.1. Reverse charge nei settori edili e dell'energia .....	25
4.1.1. Reverse charge nel settore edile .....	26
4.1.2. Reverse charge nel settore dell'energia .....	29
4.2. Split payment nei rapporti con la pubblica amministrazione.....	30
4.3. Incremento delle aliquote IVA e delle accise.....	33

## **Premessa**

Il disegno di legge di stabilità per il 2015 (di seguito, anche “DDL”), approvato dal Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2014 e attualmente alla Camera dei Deputati, dalla quale è iniziato l’*iter* di approvazione parlamentare (atto n. 2679 del 23 ottobre 2014), contiene numerose disposizioni, anche di carattere fiscale, per favorire la crescita e l’occupazione, nonché disposizioni per il contrasto dell’evasione.

Di seguito, si fornisce un primo commento delle disposizioni in materia di IRAP, IVA, rendite finanziarie e contratti di assicurazione sulla vita di maggiore interesse per le società del Gruppo, rinviando a una successiva Circolare l’esame di altre disposizioni di carattere fiscale.

Nel prosieguo della trattazione, ove non diversamente indicato, il riferimento agli articoli deve intendersi a quelli del DDL.

### **1. Disposizioni in materia di IRAP (art. 5)**

L’art. 5 contiene un doppio intervento in materia di IRAP: da un lato, è prevista la deducibilità integrale del costo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e, dall’altro, l’abrogazione della riduzione generalizzata del 10% delle aliquote IRAP, disposta dall’art. 2 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, che avrebbe dovuto operare dal 2014 (con effetto dalla dichiarazione IRAP 2015). Si tratta di un intervento maggiormente selettivo, rispetto a quello di generale riduzione delle aliquote, volto ad agevolare soprattutto le imprese che nell’attuale contesto di crisi ricorrono all’impiego di personale dipendente con contratti di lavoro a tempo indeterminato. La norma si inserisce, quindi, nell’ambito delle misure volte a promuovere forme di occupazione stabile, come l’esonero – per un periodo massimo di tre anni - dal versamento dei contributi a carico dei datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel corso del 2015, disposto dall’art. 12 del medesimo disegno di legge di stabilità.

### **1.1. Deduzione del costo del lavoro dall'imponibile IRAP**

Sotto il profilo della tecnica legislativa, il comma 1 introduce nell'art. 11 del D.Lgs. n. 446/97, riguardante le disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, il nuovo comma *4-octies*, in base al quale, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, è ammessa in deduzione la differenza tra:

- il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato;
- e le deduzioni spettanti per l'utilizzo di personale ai sensi dei commi 1, lett. a), *1-bis*, *4-bis.1* e *4-quater*, del medesimo art. 11.

In sostanza, per i soggetti con il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, a partire dal 2015 è consentita la deduzione integrale, ai fini IRAP, del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, con contratto a tempo indeterminato, eccedente l'ammontare delle deduzioni – analitiche e forfetarie – già attualmente spettanti ai sensi dell'art. 11, commi 1, lett. a), *1-bis*, *4-bis.1* e *4-quater*, del D.Lgs. n. 446/97, che pertanto risultano confermate. In tal senso, infatti, chiaro risulta *l'incipit* della norma "*fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti* (dell'art. 11, n.d.r.)". Si tratta, in particolare, delle seguenti deduzioni dalla base imponibile IRAP:

- i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni (art. 11, comma 1, lett. a), n. 1);
- la deduzione forfettaria di € 7.500 (€ 4.600 nel 2013) per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, incrementata a € 13.500 (€ 10.600 nel 2013) per le donne e per i lavoratori, senza distinzione di sesso, di età inferiore ai 35 anni, con esclusione delle imprese operanti in concessione e a tariffa in taluni settori (art. 11, comma 1, lett. a), n. 2);
- la deduzione forfettaria di € 15.000 (€ 9.200 nel 2013) per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e

Sicilia, incrementata a € 21.000 (€ 15.200 nel 2013) per le donne e per i lavoratori, senza distinzione di sesso, di età inferiore ai 35 anni, con esclusione, oltre che delle imprese operanti in concessione e a tariffa in taluni settori, anche delle banche, degli altri enti finanziari e delle imprese di assicurazione (art. 11, comma 1, lett. a), n. 3);

- i contributi previdenziali e assistenziali (art. 11, comma 1, lett. a), n. 4);
- le spese per apprendisti, per i disabili, per il personale assunto con contratto di formazione e per gli addetti alla ricerca e sviluppo (art. 11, comma 1, lett. a), n. 5);
- le indennità di trasferta, corrisposte dalle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, previste contrattualmente per la parte che non costituisce reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51, comma 5, del TUIR (art. 11, comma 1-*bis*);
- la deduzione di € 1.850, per ciascun dipendente, fino ad un massimo di cinque, impiegato da imprese ed esercenti arti e professioni con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo di imposta a € 400.000 (art. 11, comma 4-*bis*.1);
- la deduzione per i nuovi assunti (art. 11, comma 4-*quater*).

La norma prosegue nel solco della progressiva riduzione del cd. cuneo fiscale già tracciato dalle precedenti leggi di stabilità. In particolare, il riferimento è all'art. 1, commi 484 e 485, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) con il quale è stato disposto l'aumento, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, delle deduzioni forfettarie per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 3, del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 1, comma 132, lett. a), della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha introdotto, per le imprese e gli esercenti arti e professioni che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto alla media del periodo d'imposta precedente, la deduzione per un importo non superiore a 15.000 euro per ciascun neo assunto e nel limite del costo complessivo

sostenuto, nel periodo d'imposta di assunzione e nei due successivi (cfr. art. 11, comma 4-*quater*, del D.Lgs. n. 446/97).

La norma non elimina del tutto la componente costo del lavoro dalla base imponibile IRAP, rimanendo questa comunque incisa da: (i) i costi del personale diversi da quelli per contratti a tempo indeterminato (al netto delle deduzioni spettanti); (ii) i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente ai sensi dell'art. 50 del TUIR (cfr. art. 11, comma 1, lett. b), numeri 3) e 4), del D.Lgs. n. 446/97) quali quelli derivanti da prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa e dagli uffici di amministratore e sindaco di società (sempre che non rientranti nell'esercizio della professione); (iii) i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 11, comma 1, lett. b), n. 2), del citato D.Lgs. n. 446; (iv) gli utili spettanti agli associati in partecipazione il cui apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro di cui al successivo n. 5) del citato comma 1, lett. b), dell'art. 11. Infatti, il nuovo comma 4-*octies* dell'art. 11 D.Lgs. n. 446/97 prevede che *"Fermo restando quanto stabilito dai commi precedenti, ed in deroga a quanto stabilito negli articoli precedenti, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti"*. In sostanza, la deduzione integrale del costo per il personale dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce un'eccezione rispetto alla regola generale della indeducibilità del costo per il personale dipendente ovvero di quello del lavoro parasubordinato.

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo, la deduzione spetta ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP ai sensi degli articoli da 5 a 9 del D.Lgs. n. 446/97. Si tratta, quindi, di:

- società di capitali ed enti commerciali;
- società di persone ed imprese individuali;
- banche e altri enti e società finanziari;
- imprese di assicurazione;

- persone fisiche, società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni;
- i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del TUIR e gli esercenti attività di allevamento di animali di cui all'art. 56 del TUIR.

La norma non richiama i soggetti di cui agli artt. 10 e 10-bis del D.Lgs. n. 446/97, vale a dire, rispettivamente, gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e le società e gli enti di ogni tipo non residenti, e le amministrazioni pubbliche. Al riguardo, occorre osservare che, con riferimento alla deduzione dall'IRES dell'IRAP afferente il costo del lavoro disposta dall'art. 2 del D.L. n. 201/2011, l'Agenzia delle entrate, con la Circolare n. 8/E del 3 aprile 2013, ha precisato che la deduzione spetta anche a soggetti diversi da quelli individuati dalle suddette disposizioni, a condizione che gli stessi determinino la base imponibile IRAP secondo la disciplina prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n. 446/97 per opzione (imprenditori agricoli e pubbliche amministrazioni per l'attività commerciale eventualmente esercitata) o per regime naturale (enti privati non commerciali per le attività commerciali eventualmente esercitate). Considerato che la formulazione della nuova disposizione è la stessa dell'art. 2 del D.L. n. 201/2011, fatta eccezione per gli imprenditori agricoli di cui all'art. 9 D.Lgs. n. 446/97 che sono stati menzionati espressamente dalla norma, la deduzione integrale del costo per il personale con contratto a tempo indeterminato deve ritenersi applicabile anche agli enti non commerciali residenti relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate, posto che relativamente a queste ultime la base imponibile è determinata ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446. Lo stesso dicasi per le società e gli enti di ogni tipo non residenti svolgenti attività commerciale, posto che anche tali soggetti determinano la base imponibile ai sensi del citato art. 5.

Tale interpretazione è confermata anche dalla relazione illustrativa del DDL (di seguito "Relazione") nella quale è precisato che, *"sotto il profilo soggettivo, la misura opera unicamente nei confronti dei soggetti che determinano la base imponibile ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997"*. Ne deriva che rimangono esclusi dalla deduzione gli enti non commerciali, relativamente alle attività istituzionali

esercitate, le Amministrazioni pubbliche nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

Per quanto concerne il personale distaccato presso terzi, si è dell'avviso che la deduzione spetti al soggetto che impiega il personale distaccato e che ne sostiene il relativo onere. Infatti, in base alla disciplina vigente, gli oneri sostenuti dal distaccatario costituiscono costi per il personale non ammessi in deduzione e, viceversa, per il distaccante gli importi spettanti a titolo di recupero degli oneri per il personale distaccato non concorrono alla formazione della base imponibile Irap, neutralizzando di fatto l'indeducibilità dei costi <sup>(1)</sup>; ne consegue che, nella prospettiva di eliminare dalla base imponibile IRAP il costo per il personale con contratto a tempo indeterminato, la deduzione non può che spettare al soggetto che utilizza le risorse e sul quale ricade economicamente l'onere.

La deduzione integrale del costo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato ha effetto anche sulla quantificazione dell'importo deducibile, ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP relativa al costo del lavoro. Infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 201/2011, è ammessa la deduzione dalle imposte sul reddito dell'IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti. Per effetto della norma in commento, la maggiore quota deducibile del costo del lavoro ai fini IRAP riduce la percentuale del tributo regionale deducibile ai fini delle imposte sui redditi. Come precisato dall'Agenzia delle entrate nella Circolare n. 8/E del 2013, la quota dell'IRAP deducibile afferente il costo del lavoro è data dal rapporto tra:

- il costo del personale indeducibile;
- la base imponibile IRAP.

---

<sup>1</sup> Cfr. istruzioni al mod. Irap 2014, par. 2.3.2., sez. I, e Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Politiche Fiscali, risoluzione n. 2 del 12 febbraio 2008.

Tali grandezze vanno assunte al netto delle deduzioni spettanti, alle quali si è ora aggiunta quella del costo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato che risultasse non ancora dedotto per effetto delle deduzioni di legge. L'art. 5, comma 4, riformula il testo dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 201/2011, che prevede la deduzione dalle imposte sui redditi dell'IRAP afferente il costo del lavoro. In particolare, viene precisato che la deduzione dell'IRAP dall'imponibile IRES/IRPEF deve essere calcolata tenendo conto anche della (nuova) deduzione integrale del costo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato cui al comma 4-*octies* dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446/97, introdotta dal comma 1 dell'art. 5 in commento.

Al riguardo, occorre rilevare che l'incremento della deduzione forfettaria riconosciuta per l'impiego di dipendenti a tempo indeterminato (cfr. art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 3, D.Lgs. n. 446/97), operante già dal 2014, determina - a parità di altre condizioni - la diminuzione della parte di IRAP relativa alla quota imponibile del costo del lavoro e una corrispondente riduzione dell'importo dell'imposta regionale deducibile ai fini delle imposte sui redditi. Per effetto della integrale deducibilità del costo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, dal 2015 l'importo dell'IRAP deducibile ai fini IRES/IRPEF si ridurrà ulteriormente, fino ad azzerarsi del tutto nell'ipotesi di esclusivo utilizzo di lavoratori a tempo indeterminato. In presenza di interessi passivi e oneri assimilati (al netto degli interessi attivi e proventi assimilati), continuerà, invece, ad operare la deduzione forfettaria del 10% dell'IRAP di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. n. 185/2008.

## ***1.2. Abrogazione della riduzione del 10% delle aliquote IRAP***

Come accennato, la nuova deduzione per il costo del lavoro a tempo indeterminato si accompagna al ripristino delle aliquote IRAP vigenti nel 2013. Infatti, il comma 2 prevede l'abrogazione della riduzione delle aliquote IRAP disposta dall'art. 2 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, che avrebbe dovuto operare dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e, quindi, per i soggetti con l'esercizio coincidente con l'anno solare dal

2014 (dichiarazione IRAP 2015). Per effetto delle predetta abrogazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, sono ripristinate le misure delle aliquote IRAP di cui agli artt. 16 e 45 del D.Lgs. n. 446/97 vigenti anteriormente all'entrata in vigore del citato D.L. n. 66/2014.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 2, comma 1, del D.L. n. 66/2014 aveva disposto – a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 – una riduzione del 10% delle aliquote IRAP. In particolare, facendo salve le variazioni disposte dalle leggi regionali, l'aliquota base ordinaria per la generalità dei contribuenti era stata ridotta dal 3,90% al 3,50%. Inoltre, era stata disposta la riduzione delle aliquote IRAP per i seguenti soggetti:

- banche e altri enti e società finanziari, dal 4,65% al 4,20%;
- imprese di assicurazione, dal 5,90% al 5,30%;
- imprese concessionarie per la gestione di servizi e opere pubbliche (diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori), dal 4,20% al 3,80%;
- soggetti operanti nel settore agricolo e cooperative di piccola pesca e loro consorzi, dall' 1,9% all' 1,7%.

In sostanza, per effetto della predetta abrogazione, non trova più applicazione la riduzione del 10% delle aliquote IRAP disposta dall'art. 2 del D.L. n. 66/2014, dovendosi applicare per il calcolo dell'IRAP dovuta per il 2014 le aliquote già in vigore nel 2013. Tuttavia, il successivo comma 3 tiene conto del fatto che i contribuenti possono aver versato l'acconto IRAP per il 2014 secondo il criterio previsionale, avvalendosi delle aliquote (ridotte) di cui all'art. 2, comma 2, del citato D.L. n. 66 (rispettivamente, 3,75% per la generalità dei contribuenti, 4% per le concessionarie, 4,50% per le banche e altri enti e società finanziari, 5,50% per le compagnie assicurative e 1,80% per i soggetti operanti nel settore agricolo). Al riguardo, vengono fatti salvi gli effetti prodotti dalla citata norma e, conseguentemente, in sede di versamento del saldo relativo al 2014 sarà effettuato il recupero della minore imposta versata a titolo di acconto IRAP in ragione delle minori aliquote rispetto a quelle ripristinate.

Il ripristino delle aliquote IRAP vigenti nel 2013 pone fine ai dubbi in merito alla corretta trasformazione delle DTA IRAP risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2013. In particolare, essendo la riduzione delle aliquote IRAP intervenuta il 24 aprile 2014, data di pubblicazione del D.L. n. 66/2014, e quindi in molti casi dopo l'approvazione dei bilanci da parte delle imprese, le DTA risultavano iscritte secondo l'aliquota vigente fino al 2013; ciò aveva indotto autorevole dottrina <sup>(2)</sup> a ritenere, ancorché per ragioni di carattere prudenziale, che la conversione delle DTA IRAP in credito dovesse essere operata sulla base delle nuove aliquote, tenuto conto che tale conversione costituisce un'anticipazione dell'effetto che sarebbe scaturito dalle deduzioni fiscali rinviate (ove le relative DTA non fossero state convertite) e che l'entità di tale effetto in base alla nuova aliquota IRAP era già conoscibile <sup>(3)</sup>.

### ***1.3. Decorrenza delle nuove disposizioni***

Come accennato, gli interventi in materia di IRAP disposti dal DDL di stabilità hanno diverse decorrenze: la deduzione integrale del costo per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato decorre - per i soggetti con il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare - dal 2015, mentre il ripristino delle "vecchie" aliquote IRAP, sempre per i medesimi soggetti, ha effetto già dal periodo d'imposta 2014. Nel passaggio al nuovo regime di deducibilità integrale del costo del lavoro risulteranno maggiormente avvantaggiate le imprese che impiegano lavoratori a tempo indeterminato maschi di età superiore a 35 anni, che attualmente usufruiscono di deduzioni forfettarie assai più modeste rispetto alla manodopera femminile e ai giovani fino a 35 anni e, viceversa, saranno svantaggiate quelle che impiegano mano d'opera non stabilizzata o, più in generale, con scarso impiego di mano d'opera. Inoltre, il vantaggio sarà maggiore per i settori nei quali le aliquote IRAP sono superiori rispetto a quella ordinaria stabilita per la generalità dei contribuenti e/o che

---

<sup>2</sup> Cfr. Assonime, Circolare n. 20 del 12 giugno 2014.

<sup>3</sup> In senso contrario cfr. ABI - Soluzioni IAS n. 159 del 19 settembre 2014, secondo cui l'ammontare trasformabile non può che coincidere con l'importo delle DTA risultante dal bilancio, non rilevando le variazioni delle aliquote fiscali intervenute successivamente alla data di riferimento del bilancio e delle quali, secondo corretti principi contabili non si è dovuto tenere conto ai fini del bilancio medesimo.

registrano un più elevato utilizzo del fattore produttivo lavoro, quali, ad es., il settore bancario/finanziario e quello assicurativo.

Tuttavia, detto vantaggio sarà fruibile soltanto dal 2015. Per il 2014, le imprese dovranno comunque mettere in conto l'assolvimento dell'IRAP con aliquote superiori a quelle in vigore del D.L. n. 66/2014, solo in parte mitigato dall'aumento delle deduzioni forfettarie per i lavoratori a tempo indeterminato di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 3, già disposto dalla legge di stabilità 2013, la cui decorrenza era stata differita al 2014. A ciò deve aggiungersi che gli acconti per il 2015, ove determinati con il metodo storico, risentiranno ancora della mancata deduzione "integrale" del costo per il personale con contratto a tempo indeterminato, di modo che il beneficio in termini finanziari della riduzione dell'IRAP potrà in concreto manifestarsi soltanto in occasione del versamento del saldo, e cioè nella generalità dei casi a giugno 2016.

## **2. Disposizioni in materia di rendite finanziarie (art. 44, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 26)**

L'articolo 44 stabilisce ulteriori incrementi del livello di tassazione dei redditi aventi natura "finanziaria", che riguardano principalmente il settore previdenziale, per il quale, con l'art. 4 del D.L. n. 66 del 2014, è stato avviato un processo di avvicinamento tra il regime di tassazione delle casse di previdenza obbligatoria "privatizzate" e quello delle forme pensionistiche complementari (note genericamente come "fondi pensione") disciplinate dal D.Lgs. n. 252 del 2005; nel contempo, per i fondi pensione è stata elevata di mezzo punto percentuale l'aliquota dell'11 per cento dell'imposta sostitutiva sul risultato della gestione, vale a dire sui rendimenti finanziari conseguiti dai fondi pensione nella "fase di accumulo". Con il DDL, l'aliquota aumenta ulteriormente, dall'11,5% al 20%, con applicazione retroattiva dal 1° gennaio 2014 (commi 1, 2 e 4 dell'art. 44); a completamento dell'intervento, il DDL dispone altresì l'aumento dell'imposta che grava sulle rivalutazioni spettanti per legge sul TFR accantonato dal datore di lavoro (imposta disciplinata dall'articolo 11, comma 3, D.Lgs. n. 47 del 2000), innalzando l'aliquota dall'11% al 17%, ma solo per le rivalutazioni maturate dal 2015 (commi 3 e 5 dell'art. 44).

Il DDL interviene anche sul regime impositivo previsto per i dividendi incassati dagli enti non commerciali, incrementandone il livello di tassazione dall'1,375% al 21,38%, con effetti retroattivi dal 1° gennaio 2014 (comma 26), sul solco dell'articolo 3 del D.L. n. 66 citato che, come noto, ha disposto l'aumento generalizzato dal 20% al 26% dell'aliquota delle imposte sostitutive e delle ritenute alla fonte ordinariamente dovute sulle rendite finanziarie, con l'eccezione di quelle sui redditi scaturenti dall'investimento, diretto o indiretto, in titoli pubblici ed equiparati.

### **2.1. Fondi pensione**

Le modifiche al regime fiscale dei rendimenti dei fondi pensione sono allocate nei commi 1, 2 e 4 dell'art. 44 e determinano un sensibile aumento dell'imposizione a carico degli iscritti. Peraltro, le modifiche decorrono retroattivamente, dal 1° gennaio 2014, con l'eccezione delle prestazioni già erogate.

Più in dettaglio, con il comma 1 viene innalzata l'aliquota della specifica imposta, sostitutiva di quella sul reddito, annualmente dovuta dai fondi pensione sul risultato economico generato dall'investimento finanziario dei contributi versati dagli iscritti, determinato come rendimento complessivo della gestione svolta dal fondo nel corso del periodo d'imposta, coincidente con l'anno solare. Si passa da un'aliquota dell'11,5 per cento – che, ad inizio del 2014, era dell'11%, essendo stata aumentata di mezzo punto con l'articolo 4, comma 6-ter, del D.L. n. 66 del 2014 - ad un'aliquota del 20%.

L'aumento riguarda, in modo generalizzato, tutti i fondi pensione presso i quali gli iscritti sono registrati con annotazione della rispettiva "posizione individuale", che esprime il montante dei contributi versati e dei rendimenti finanziari accumulati, al netto di eventuali prestazioni "parziali" già erogate tratte dallo stesso montante. Solo queste forme pensionistiche subiscono l'aumento in questione, mentre resta ferma l'imposizione prevista per i fondi pensione che, in via transitoria, possono ancora investire il patrimonio in beni e diritti immobiliari. Del pari, non sono interessati

dall'aumento i fondi pensione privi di "posizioni individuali" degli iscritti, per i quali i rendimenti che si accumulano si tradurranno in materia imponibile se e quando saranno erogati in forma di prestazione pensionistica in maniera indistinta rispetto alla componente contributiva.

L'aumento dovrebbe riguardare, invece, anche i "piani individuali pensionistici" (PIP) che sono attuabili mediante appositi contratti di assicurazione. Infatti, nei PIP ciò che varia rispetto allo standard impositivo è la modalità di determinazione della base imponibile dell'imposta in questione – determinata come differenza tra valori attuali, finali ed iniziali, della "rendita in corso di costituzione" – ma non l'aliquota.

Con il successivo comma 2 viene introdotta una modifica alle regole in tema di determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva, per coordinare la maggiore imposizione dei rendimenti dei fondi pensione (20%) con la minore aliquota (12,5%) prevista per i redditi degli investimenti effettuati in titoli del debito pubblico dello Stato ed in altre obbligazioni equiparate emesse da enti pubblici o internazionali esteri.

Il coordinamento è attuato riducendo l'importo dei redditi che concorre alla formazione della base imponibile dei fondi pensione, in guisa da rendere equivalente il prelievo pari al 20% del "reddito ridotto" al prelievo pari al 12,5% del reddito lordo. La norma prevede, infatti, che detti redditi, positivi (interessi e plusvalenze, da valutazione o da realizzo) o negativi (minusvalenze), concorrono alla base imponibile in misura pari al prodotto del rapporto tra l'aliquota agevolata e quella ordinaria. E' da ritenere che la disposizione in commento si applichi anche agli investimenti in titoli di Stato ed equiparati indirettamente effettuati dal fondo pensione, attraverso la detenzione di fondi comuni d'investimento o di contratti assicurativi, e che dunque concorrano alla base imponibile del fondo pensione gli stessi importi reddituali, già nettati della componente agevolata, rivenienti dall'investitore intermedio. Per quanto riguarda i PIP, l'estensione della tassazione ridotta dovrebbe tener conto dei redditi dei

titoli pubblici presenti nelle gestioni interne o negli OICVM in cui sono investite le riserve matematiche delle compagnie assicurative.

Per l'investimento diretto, invece, la disposizione in commento non specifica se i redditi agevolabili debbano essere determinati in maniera analitica – come già previsto ai fini dell'imposta sostitutiva del regime del risparmio gestito (articolo 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997) – o secondo un criterio forfettario di tipo patrimoniale – come già previsto per gli OICVM ed i contratti assicurativi con il DM del 13 dicembre 2011-. Al riguardo, considerata la disomogeneità, dimensionale e regolamentare, della categoria dei fondi pensione nonché la varietà delle forme gestionali del patrimonio utilizzabili (gestione diretta, indiretta tramite gestori professionali, ecc.), non sembrerebbe illogico consentire a ciascuna forma pensionistica di eleggere il criterio più coerente alla propria situazione, che, ovviamente, una volta prescelto non sarebbe successivamente modificabile.

Come accennato, la nuova aliquota si applica, con alcuni "correttivi", anche ai risultati del 2014. Infatti, come precisato dalla Relazione, *"per evitare che l'incremento di tassazione incida su posizioni già definite, ossia sui rendimenti maturati nel 2014 e compresi nei riscatti liquidati nel corso del 2014 (assoggettate alla minore aliquota pro tempore vigente), ed evitare che la maggiore aliquota successivamente introdotta gravi di fatto sugli altri iscritti, si è reso necessario prevedere un meccanismo di rettifica finalizzato a perequare l'imposta dovuta. In particolare, la base imponibile sarà determinata secondo le regole a regime, compresa quella relativa all'aliquota; tuttavia, mediante la riduzione della base imponibile stessa, nella misura pari al 48 per cento dei rendimenti netti maturati ed erogati durante l'anno, si determina una riduzione dell'imposta dovuta pari al differenziale (8,5 per cento) tra la nuova e la vecchia aliquota, confermando la tassazione all'11,5 per cento vigente al momento dell'erogazione"*.

Al riguardo, occorre osservare che l'applicazione (o la disapplicazione) indiscriminata dell'incremento di tassazione su elementi reddituali già manifestatisi avrebbe potuto far insorgere dubbi sulla costituzionalità della disposizione, con riferimento al principio di uguaglianza, di ragionevolezza e soprattutto della sussistenza della

capacità contributiva. Non solo non può presumersi che il contribuente che percepisca il reddito ancor prima che la disposizione che incrementa il carico impositivo sia stata semplicemente proposta non lo abbia già speso, ma non può neanche essere richiesto al contribuente, prima che l'incremento sia sancito dalla legge, di comportarsi come se già lo fosse. D'altro canto, applicare comunque l'aliquota del 20% sui risultati 2014, già percepiti e non, rinunciando a recuperare il differenziale di aliquota presso chi abbia percepito la prestazione, totale o parziale, dal fondo pensione avrebbe significato traslare il deficit di imposta accantonata dal fondo al tempo della erogazione proprio sugli aderenti ancora iscritti al momento della liquidazione dell'imposta sostitutiva stessa.

In questa prospettiva, può intendersi il significato della previsione transitoria contenuta nel comma 4, secondo la quale *“l'imposta complessivamente dovuta per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 è determinata con l'aliquota stabilita dal comma 1 del presente articolo e la base imponibile, determinata secondo i criteri del comma 2, è ridotta del 48 per cento della differenza tra le erogazioni effettuate nel corso del 2014 per il pagamento dei riscatti ed il valore delle rispettive posizioni individuali maturate al 31 dicembre 2013 maggiorate dei contributi versati nel corso del 2014”*. Infatti, la riduzione sottrae alla tassazione con l'aliquota del 20% un importo dei rendimenti del 2014 già percepiti al netto dell'aliquota dell'11% o dell'11,5%, con ciò implicando un livello di tassazione effettiva pari all'11,5% per i predetti rendimenti nel loro ammontare lordo. In sostanza, attraverso il suddetto meccanismo l'imposta dovuta è pari a quella accantonata al momento della liquidazione della prestazione.

In primo luogo, deve ritenersi che il richiamo effettuato dal comma 4 ai “criteri” per la determinazione della base imponibile “a regime” sia principalmente, se non esclusivamente, rivolto ad evitare che l'aggravio impositivo colpisca anche i redditi generati dai titoli pubblici ed equiparati soggetti alla minore aliquota del 12,5% e che il legislatore abbia deliberatamente evitato un rinvio analitico alle regole “a regime” perché, come detto, impostate sul rapporto tra due sole aliquote, quella del 20% e quella del 12,5%. Infatti, l'altra disposizione di rilievo nel regime transitorio è quella

che mantiene alla precedente aliquota (11% o 11,5%) il livello di imposizione sui rendimenti che siano stati maturati e corrisposti nel corso del 2014 a titolo di prestazione pensionistica, anche diversa dal vero e proprio riscatto <sup>(4)</sup>.

Sempre in merito alla portata del rinvio ai “criteri” ordinari per la determinazione della base imponibile del 2014, deve ritenersi che, in presenza di rendimenti tassabili all’11% o all’11,5%, la quota parte dei redditi dei titoli pubblici e similari che ha concorso a determinare i predetti rendimenti non sia da assoggettare al predetto rapporto, non avendo effettivamente subito alcun pregiudizio ma, anzi, beneficiando di una imposizione ancora minore di quella del 12,5%. E’ altresì evidente che la “elasticità” del testo di legge consente anche di individuare la quota parte dei redditi dei titoli pubblici da non agevolare attraverso criteri non necessariamente analitici, potendosi adottare un criterio proporzionale a seconda del rapporto risultante tra rendimenti che non sono tassati al 20% e rendimenti complessivi.

Vi è, inoltre, un ulteriore corollario a questa impostazione, riguardante gli eventuali risultati negativi, cioè le perdite di precedenti periodi d’imposta o dello stesso periodo d’imposta, di pertinenza dell’iscritto (o ex iscritto), che abbia percepito la prestazione nel 2014 ed utilizzabili in compensazione in sede di determinazione della base imponibile per lo stesso anno o per anni successivi. Sembrerebbe coerente che la perdita pregressa sia apprezzata nel suo valore economico per l’iscritto che percepisca la prestazione, senza necessità di dover procedere a liquidazioni parziali della base imponibile per il singolo iscritto, e che quindi per erogazione netta sulla quale applicare il fattore di rettifica del 48% si intenda la somma del rendimento netto e del credito d’imposta equivalente alla perdita pregressa. Stessi criteri andrebbero seguiti qualora nel 2014 i rendimenti maturati e corrisposti siano negativi, per cui la perdita corrente determinerà un incremento della base imponibile da assoggettare al 20%. D’altronde, la predetta perdita, corrente o pregressa, verrà riconosciuta all’iscritto

---

<sup>4</sup> Per gli iscritti che hanno percepito prestazioni nel primo semestre 2014, i cui rendimenti sono stati tassati all’11%, la conservazione di tale livello di tassazione richiederebbe una percentuale di riduzione del 50,56%. È auspicabile che sul punto siano date indicazioni in via normativa o interpretativa.

recedente per il suo valore “corrente” dell’11,5% mentre per gli iscritti rimanenti nel fondo esprimerà un valore superiore (20%).

## **2.2. Rivalutazioni del TFR**

Le rivalutazioni del trattamento di fine rapporto, previste dall’articolo 2120 del codice civile e spettanti al lavoratore sulla base di un coefficiente composto, formato da un tasso fisso dell’1,50 per cento e da un tasso variabile determinato nella misura del 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente, costituiscono un reddito soggetto a tassazione mediante una imposta sostitutiva, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 47 del 2000.

La rivalutazione deve essere effettuata alla fine di ciascun anno ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e l’imposta va versata entro il 16 febbraio dell’anno successivo, a titolo di saldo.

È, infatti, dovuto un acconto, da versare entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento e commisurato al 90% delle rivalutazioni maturate nel corso dell’anno precedente, tenendo conto anche delle ulteriori rivalutazioni relative ai TFR erogati nell’anno riferimento <sup>(5)</sup> o, in alternativa, sul 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno di riferimento.

L’aliquota dell’imposta, stabilita all’11% fin dalla introduzione della disciplina in commento, viene ora elevata al 17%.

La maggiore aliquota si applica sulle rivalutazioni “decorrenti” dal 1° gennaio 2015. Pertanto, l’aggravio inciderà solo sulle rivalutazioni dello stock di TFR accantonato al 31 dicembre 2014 e la nuova aliquota troverà applicazione solo in sede di versamento dell’acconto a dicembre 2015. A tale riguardo si ritiene che sia indifferente la base di

---

<sup>5</sup> Cfr. Circolare n. 29/E del 20 marzo 2001.

calcolo scelta dal datore di lavoro, in quanto correlata alla sola determinazione dell'imponibile ma non anche dell'imposta.

### **2.3. *Enti non commerciali – Imposizione degli utili derivanti da partecipazione in società ed enti***

Il comma 26 dell'articolo 44 modifica il regime di tassazione dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali (ENC), comprese le fondazioni bancarie, che era stato introdotto in sede di riforma "Tremonti" - cfr. l'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 <sup>(6)</sup> - solo in via provvisoria, vale a dire fino a quando gli enti non commerciali fossero inclusi nei soggetti IRES, sia pure con criteri di determinazione della base imponibile differenti. Tuttavia, non essendo stata poi più perfezionata la riforma - che avrebbe dovuto sostituire l'IRPEF con l'IRE - per oltre un decennio gli ENC (diversi da quelli destinatari di regimi speciali, quali fondi pensione ed OICVM) - hanno beneficiato di un livello di tassazione sugli utili distribuiti dalle società ed enti partecipati simile a quello delle società di capitale e degli enti commerciali.

Al riguardo, la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 26/E del 2004 aveva chiarito che *"il descritto trattamento fiscale si applica agli utili derivanti sia da partecipazioni non qualificate che da partecipazioni qualificate, nonché, visto il generico riferimento agli utili percepiti dagli enti non commerciali contenuto nel citato articolo 4 del decreto legislativo n. 344 del 2003, sui proventi degli strumenti finanziari partecipativi e sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto di capitale o misto"*. La stessa circolare aveva precisato, altresì, che *"la disposizione in oggetto e' applicabile*

---

<sup>6</sup>Che recita: *"fino a quando, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 7 aprile 2003, n. 80, non verrà attuata l'inclusione, tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito, degli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, così come modificato dal presente decreto legislativo, gli utili percepiti, anche nell'esercizio di impresa, dagli enti stessi non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esclusi, nella misura del 95 per cento del loro ammontare; sull'ammontare imponibile degli utili, in qualunque forma corrisposti nel primo periodo d'imposta che inizia a decorrere dal 1 gennaio 2004, le società e gli enti indicati nel comma 1 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di acconto"*.

*anche nei casi di utili e proventi assimilati di fonte estera, ma qualora i dividendi provengano da una società o ente residente in un Paese a fiscalità privilegiata, questi dovranno essere assoggettati integralmente all'IRES"* (cfr. risoluzione n. 85/E del 11/07/2005, con la quale è stato altresì chiarito che lo stesso regime trova applicazione anche per i dividendi percepiti dalle ONLUS).

Con la modifica in commento si dispone la diminuzione della percentuale di esclusione da imposizione dei dividendi percepiti (dal 95% al 22,26%) con effetti retroattivi in quanto l'aumento colpisce gli utili messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014. Ne consegue che – stante l'aliquota IRES al 27,5% - la tassazione dei dividendi sale dall'1,375% al 21,38%.

Occorre osservare che la norma, oltre a disporre la diminuzione della percentuale di esclusione da imposizione dei dividendi, sopprime l'inciso *"anche nell'esercizio dell'impresa"* in base al quale il regime di esclusione stabilito dal vigente art. 4, comma 1, lett. q), D.Lgs. n. 344/2003, si applica a tutti i dividendi indipendentemente se annoverabili nella categoria dei redditi di capitale o, per essere connessi all'attività commerciale eventualmente svolta seppur in via non prevalente, in quella dei redditi d'impresa. Tale inciso era volto a individuare uno specifico regime per i dividendi diverso da quello ordinario che sarebbe stato altrimenti applicabile per effetto del richiamo - contenuto nell'art. 144, comma 1, del TUIR - alle disposizioni del titolo I relative alle varie categorie di reddito. In tale prospettiva, la soppressione dell'inciso potrebbe eventualmente significare che ai dividendi percepiti nell'ambito dell'attività commerciale debba applicarsi l'art. 59 del TUIR, in virtù del quale i dividendi concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72% del loro ammontare. Tuttavia, tale conclusione male si concilierebbe con l'intento di equiparare la tassazione dei dividendi percepiti dagli ENC a quella delle persone fisiche che traspare sia dalla relazione tecnica che da quella illustrativa, nelle quali non è invece effettuata alcuna distinzione tra i dividendi percepiti nell'ambito dell'attività istituzionale e quelli percepiti nell'ambito dell'eventuale attività commerciale esercitata.

Oltre che per il considerevole gettito atteso, la modifica in esame si distingue perché pone in qualche modo rimedio ad una anomalia del sistema introdotto dalla riforma Tremonti stessa. Infatti, l'esclusione da imposizione del 95 per cento dei dividendi, pur evitando o attenuando la duplicazione del prelievo IRES nel passaggio dell'utile dalla società al socio, è preordinata ad operare finché gli utili stessi rimangono nel circuito societario e, quindi, del reddito d'impresa, dal quale sarebbero naturalmente preclusi gli ENC (7).

Per gli utili che, invece, costituiscono per il socio un "reddito di capitale" la tassazione prevista dalla riforma prevede tuttora l'imposizione o mediante una ritenuta a titolo d'imposta (attualmente del 26%) per le persone fisiche (ma solo se le partecipazioni detenute non sono qualificate) ed i soggetti "esenti" da imposta sui redditi ovvero, in tutti gli altri casi, la tassazione personale degli utili stessi secondo una percentuale (attualmente del 49,72%, alla quale corrisponde quella di esclusione del 50,28%) che rende equivalente il prelievo complessivo (IRES societaria più IRPEF del socio secondo l'aliquota massima del 43%) a quello che lo stesso socio avrebbe subito se avesse prodotto l'utile direttamente in qualità di "ditta individuale" o di socio di una società di persone.

L'anomalia è accentuata dalla inapplicabilità, per i redditi "diversi" realizzati dagli ENC attraverso la cessione delle partecipazioni, della *participation exemption*, generandosi una forte asimmetria impositiva mentre, secondo la Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 36/E del 2004 *"nella logica della riforma, che prevede la tassazione del reddito esclusivamente presso il soggetto che lo ha realmente prodotto, l'esclusione da*

---

<sup>7</sup> Come chiarito con la citata Circolare n. 26 del 2004 *"Con la riforma Tremonti è stato radicalmente modificato il sistema di tassazione degli utili societari fondato sul meccanismo del credito d'imposta. La scelta attuata è stata quella di abolire tale meccanismo per sostituirlo con un sistema di esenzione. È noto come nel sistema previgente gli utili scontavano una prima tassazione in capo alla società che li produceva, che funzionava da "filtro" o luogo di tassazione provvisoria. La tassazione definitiva, infatti, era destinata a completarsi soltanto nel momento di percezione del dividendo in capo al socio. Quest'ultimo, sulla base del principio di imputazione del dividendo (cosiddetto "imputation system"), che prevedeva l'inclusione dell'utile (e del relativo credito d'imposta) nel reddito complessivo e la successiva detrazione del credito d'imposta dall'imposta dovuta, scontava l'imposizione sugli utili societari con la propria aliquota personale, una volta sterilizzata la tassazione subita dalla società".*

*imposizione dei dividendi e', quindi, naturalmente accompagnata dall'irrelevanza fiscale dei componenti reddituali positivi e negativi connessi alla cessione della partecipazione stessa".* Infatti, la disciplina dei *capital gain* per gli ENC è la medesima applicabile alle persone fisiche, distinguendosi tra la cessione di partecipazioni "non qualificate" (imponibili mediante imposta sostitutiva ad aliquota del 26%) e di partecipazioni "qualificate" (i cui redditi concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta personale per il 49,72%).

Pertanto, con l'abbassamento della percentuale di esclusione da IRES dal 95% al 22,26% (e, quindi, l'imponibilità del 77,74%), gli utili percepiti dagli ENC vengono a subire una imposizione IRES complessiva (quella della società e quella del socio ENC) uguale a quella aggregata data da IRES della società ed IRPEF del socio persona fisica, nelle ipotesi in cui sia titolare di partecipazione "qualificata" o percepisca i dividendi in qualità di imprenditore commerciale. Infatti, il 27,5 per cento di 77,74 è uguale al 43% di 49,72.

Al riguardo, si evidenzia che permane, sebbene in misura meno accentuata, l'asimmetria con il regime di tassazione del *capital gain* sulle cessioni delle partecipazioni non qualificate.

L'incremento riguarda in modo generalizzato la categoria degli ENC – eccettuati solo quelli sottoposti a regimi speciali di tassazione (fondi pensione) o di esenzione (OICVM) – indipendentemente dalle finalità perseguite e, come detto, ha decorrenza retroattiva, applicandosi per i dividendi "messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014". Sono quindi imponibili con la nuova aliquota tutti i dividendi incassati dagli ENC (comprese le fondazioni bancarie) a partire dalla data predetta, eccettuati quelli la cui data di messa in pagamento sia antecedente.

### 3. **Contratti di assicurazione sulla vita: capitali percepiti in caso di morte dell'assicurato (art. 44, commi 28 e 29)**

Attraverso la sostituzione dell'ultimo comma dell'art. 34 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, il comma 28 dell'art. 44 esclude l'esenzione dei proventi finanziari nel caso in cui tali proventi siano corrisposti ai beneficiari a seguito del decesso dell'assicurato.

In via preliminare, si ricorda che l'ultimo comma del citato art. 34 ha subito nel 1985 una significativa modifica per effetto dell'art. 6 della legge n. 482 per limitare l'esenzione dall'Irpef e dall'Ilor dei capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita "solo" in caso di morte<sup>(8)</sup>, escludendo, in sostanza, l'esenzione per i capitali percepiti in dipendenza di un contratto di assicurazione sulla vita se l'evento che determinava l'erogazione non era il decesso dell'assicurato.

L'Amministrazione finanziaria (cfr. Circolare n. 14 del 17 giugno 1987), a commento del citato art. 6, ha ritenuto che *"qualora i capitali siano corrisposti a seguito del decesso dell'assicurato, l'impresa di assicurazione non dovrà applicare detta ritenuta (n.d.r. all'epoca 12,50 per cento) e la somma corrisposta agli aventi diritto è esente, a norma dell'art. 34 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi"*.

L'Agenzia delle entrate nella Circolare n. 29/E del 20 marzo 2001 (*sub par. 1.3*) ha ulteriormente precisato che i capitali corrisposti a seguito del decesso sono esenti anche se il contratto prevede l'erogazione sia in caso di morte sia in caso di permanenza in vita dell'assicurato alla scadenza del contratto stesso o di riscatto prima della scadenza (c.d. contratti di tipo "misto") e che *"Pertanto, se l'evento che determina l'erogazione della prestazione è la morte, l'intero ammontare delle somme corrisposte [n.d.r. compresi, quindi, i*

---

<sup>8</sup> Cfr. gli articoli 1919 e seguenti del codice civile che, in base alla nozione di carattere generale dettata dall'articolo 1882 dello stesso codice, possono definirsi come quei contratti con i quali l'assicuratore, in relazione agli eventi della vita dell'assicurato (morte o sopravvivenza ad una certa età), assume l'obbligo di pagare un capitale o di corrispondere una rendita al contraente o ad un terzo, in corrispettivo di un premio unico o periodico.

proventi finanziari maturati] *non è soggetto a tassazione, indipendentemente dalla detrazione dei premi*".

La modifica in corso di esame parlamentare sostituisce il comma in argomento nel modo seguente: *"I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'Irpef"*. In tal modo l'esenzione è mantenuta per i capitali percepiti a fronte dell'assicurazione del "rischio di mortalità", cioè per quelli percepiti a fronte del premio pagato per la copertura del rischio demografico.

Quindi, come chiarito nella Relazione, "in caso delle temporanee caso morte, essendo la copertura del rischio demografico pari al 100%, il capitale corrisposto sarà totalmente esente, mentre in caso di polizze miste, solo il capitale corrisposto a copertura del rischio demografico sarà esente mentre il capitale residuo sarà soggetto alle disposizioni previste dall'art. 45, comma 4, del TUIR". Pertanto, a seguito dell'evento morte, si ritiene che il criterio operativamente più agevole e coerente con la *ratio* della modifica sia quello di assumere l'importo che sarebbe stato erogato in caso di riscatto alla data del sinistro, dal quale andrebbe sottratto l'importo dei premi pagati al netto della componente che è stata consumata per la copertura caso morte <sup>(9)</sup>.

Nel caso in cui alla data in cui avviene il sinistro non è ancora definito un valore di riscatto (ad esempio perché l'assicurato muore dopo un mese dalla data di stipula del contratto), non essendoci una prestazione vita a cui fare riferimento si potrebbe assumere, in sostituzione del valore di riscatto (che non c'è...), la riserva matematica determinata con le stesse modalità applicate per scomporre la base imponibile e computare i rendimenti nei periodi P1 (fino al 31 dicembre 2011), P2 (dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014) e P3 (dal 1° luglio 2014).

---

<sup>9</sup> In caso di polizze con espressa indicazione del premio riferibile al caso vita, il valore di riscatto andrebbe decurtato del suddetto premio (cfr. par. 1.3. della circolare n. 29/E del 2001).

Qualora il valore di riscatto o la riserva matematica risulti maggiore della prestazione (da pagare) per il caso di morte, si ritiene che il valore da assumere sia quello della prestazione caso morte (perché minore).

Naturalmente, a seguito dell'aumento dell'aliquota di tassazione dal 12,50% al 20% e poi al 26%, per effetto, rispettivamente, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, e del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, le aliquote di tassazione applicabili ai proventi maturati in caso di riscatto (quindi per "il caso vita") da assoggettare a tassazione sono quelle *pro tempore* vigenti: 12,50%, per i proventi maturati fino al 31 dicembre 2011, 20%, per i proventi maturati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 e 26%, per i proventi maturati successivamente a tale data.

Tenuto conto che dai cennati aumenti di aliquota sono stati esclusi i titoli di Stato ed equiparati, la minore tassazione dei proventi di tali titoli (12,50 anziché 20 o 26%) è riconosciuta anche per l'investimento indiretto in detti titoli tramite OICR o polizze di assicurazione; minore tassazione che per le polizze è operata mediante la riduzione dei proventi in funzione della composizione degli attivi a copertura delle riserve (cfr. circolari dell'Agenzia delle entrate n. 11/E del 28 marzo 2012, par. 10, e n. 19/E del 27 giugno 2014, par. 4).

Per le polizze di assicurazione che, oltre a garantire una prestazione a scadenza, prevedono l'erogazione di prestazioni "ricorrenti" comunque definite (ad esempio, cedole o riscatti programmati), se le cedole pagate non sono state assoggettate a tassazione, non sussistendo al momento della prestazione "ricorrente" le condizioni per determinare con certezza l'eventuale guadagno dell'assicurato (cfr. la risoluzione n. 138/E del 17 novembre 2004), il reddito maturato fino al 31 dicembre 2011 o al 30 giugno 2014 si computerà avendo riguardo al valore della riserva matematica relativa alla polizza risultante, rispettivamente, a tali date, oltreché ai premi versati (senza alcuna decurtazione) per cui l'importo delle cedole dovrà essere assoggettato a tassazione sulla base della nuova aliquota del 26% (cfr. la citata circolare n. 11/E, par. 10.4).

Qualora le cedole pagate, ad esempio il 30 aprile 2014, siano state assoggettate a tassazione, essendosi verificate le condizioni per determinare con certezza l'eventuale guadagno dell'assicurato (ad esempio 20, corrispondente alla differenza tra 120, importo della cedola e 100, importo dei premi versati), le cedole pagate dovranno ridurre oltretutto la riserva al 30 giugno 2014 per 120 anche i premi versati per 100. In sostanza si assume la riserva così com'è perché quelle cedole pagate hanno ridotto la riserva.

Ai fini della decorrenza il comma 29 dell'art. 44 stabilisce che la nuova disposizione si applica per i proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2015. Quindi indipendentemente dalla data di stipula del contratto e da quella del decesso.

#### **4. Disposizioni in materia di IVA (art. 44, commi da 7 a 10; art. 45, commi 3 e 4)**

##### **4.1. Reverse charge nei settori edili e dell'energia**

L'art. 44, integrando l'art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, amplia il novero delle fattispecie soggette all'applicazione del *reverse charge* (o "inversione contabile") nei settori edile e dell'energia <sup>(10)</sup>, nei termini illustrati, rispettivamente, nei successivi paragrafi 4.1.1. e 4.1.2..

Il regime di inversione contabile, ispirato a finalità di repressione delle frodi perpetrabili ai danni dell'Erario in caso di mancato versamento da parte del cedente/prestatore dell'IVA portata in detrazione dal committente, si concretizza nella riconduzione in capo a quest'ultimo, che ne diviene soggetto passivo, dell'obbligo di versamento del tributo. Tecnicamente, l'inversione contabile comporta l'emissione di

---

<sup>10</sup> Al riguardo, si ricorda che l'art. 13, comma 1, L. n. 23/2014 (c.d. "Delega Fiscale"), delega il Governo ad introdurre, tra l'altro, "norme per il recepimento della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) razionalizzazione, ai fini della semplificazione, dei sistemi speciali in funzione della particolarità dei settori interessati". Non è quindi escluso che ulteriori interventi sulla materia possano derivare dai decreti che verranno emanati in attuazione della Delega Fiscale.

una fattura senza IVA da parte del cedente/prestatore e la successiva integrazione di essa, con indicazione dell'aliquota e dell'imposta dovuta da parte del cessionario/committente. La fattura così integrata deve essere registrata da quest'ultimo sia nel registro delle fatture emesse (o in quello dei corrispettivi) che in quello degli acquisti, con conseguente compensazione dell'imposta dovuta con quella detraibile.

Secondo quanto chiarito nella Relazione, *“poiché la disposizione in esame include le nuove ipotesi di inversione contabile nell'articolo 17, sesto comma, implementando le ipotesi di reverse charge già ivi previste, i contribuenti che pongono in essere le relative cessioni e prestazioni potranno chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, lettera a)”*, ovvero all'atto della presentazione della dichiarazione IVA sul presupposto dell'esercizio in via prevalente di *“attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti o alle importazioni, computando a tale fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, quinto, sesto e settimo comma”*. La finalità della norma è evidentemente quella di non penalizzare i soggetti passivi che, per la natura delle operazioni poste in essere, si troverebbero in costante eccedenza di credito IVA, ivi inclusi quelli che pongono in essere operazioni in regime di *reverse charge*.

#### **4.1.1. Reverse charge nel settore edile**

Per quanto concerne il settore edile, il regime dell'inversione contabile trova espresso riconoscimento in ambito comunitario nell'articolo 199 della Direttiva 2006/112/CE (“Direttiva”) con riferimento, tra l'altro, alle seguenti operazioni:

*“ a) prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione modifica e demolizione relative a beni immobili nonché la consegna di lavori immobiliari, considerata cessione di beni ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3;*

*b) messa a disposizione di personale per l'esecuzione delle attività di cui alla lettera a)”*.

In ambito nazionale, le disposizioni della Direttiva sono già state (parzialmente, trattandosi di facoltà e non di obbligo degli Stati membri) recepite nell'art. 17, comma 6, D.P.R. n. 633/1972, la cui attuale formulazione prevede l'applicazione del *reverse charge* relativamente *“alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori”*.

Con il DDL, l'attuazione delle norme comunitarie viene sostanzialmente completato attraverso l'estensione del regime di inversione contabile *“alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”*, mediante l'aggiunta della lettera *a-ter*), all'art. 17, comma 6, D.P.R. n. 633/1972 (art. 44, comma 7, lett. a), n. 2, DDL).

Secondo quanto chiarito nella Relazione, *“rispetto alla disposizione generale di cui all'art. 17, comma sesto, lettera a), concernente le prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile, la previsione di cui alla lettera a-ter) elimina l'operatività della limitazione soggettiva in relazione alle prestazioni di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici. Per tali ultime prestazioni di servizi, il sistema dell'inversione contabile si applica in ogni caso, a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore o che siano rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori”*. Di qui l'inserimento, nell'ambito della lettera a), dell'art. 17, della precisazione che dal relativo ambito sono escluse le prestazioni di cui alla successiva lettera *a-ter*) (art. 44, comma 7, lett. a) n. 1, DDL).

La disposizione in commento non è soggetta ad autorizzazione del Consiglio dell'Unione Europea, tenuto conto che le operazioni ivi disciplinate rientrano tra quelle

per le quali il meccanismo di *reverse charge* è contemplato dalla Direttiva. Essa è tuttavia oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 199, comma 4, della Direttiva, in base al quale *“Gli Stati membri informano il comitato IVA in merito all'introduzione delle misure nazionali adottate in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 nella misura in cui non si tratti di misure autorizzate dal Consiglio prima del 13 agosto 2006 a norma dell'articolo 27, paragrafi da 1 a 4, della direttiva 77/388/CEE e mantenute ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo”*. Sulla base del tenore letterale della norma comunitaria che, diversamente da altre, non impone una *“previa consultazione”* del Comitato IVA ma una mera informativa allo stesso, si ritiene che tale informativa non sia preclusiva dell'entrata in vigore della disciplina.

Su tali presupposti, in assenza di specifiche disposizioni di decorrenza, la nuova lettera *a-ter* entrerà in vigore dal 1° gennaio 2015 (data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015, ai sensi dell'art. 47 del DDL) e, conseguentemente, troverà applicazione relativamente alle operazioni effettuate a decorrere da tale data (ai fini dell'individuazione della data di effettuazione delle operazioni soggette ad IVA, operano le disposizioni dell'art. 6, D.P.R. n. 633/1972). In attesa di una pronuncia espressa sulla specifica fattispecie, rilevano al riguardo i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate nella Circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006, a commento delle disposizioni dell'art. 17, comma 6, lettera a), D.P.R. n. 633/1972, introdotte dalla L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), delle quali quelle in commento costituiscono, come detto, una *“estensione”*: *“tale previsione in assenza di uno specifico termine di decorrenza, trova applicazione dal 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della medesima legge finanziaria, e, pertanto, il meccanismo dell'inversione contabile si rende applicabile alle operazioni per le quali a partire da tale data sarà emessa fattura, o sarà effettuato il pagamento del corrispettivo o di parte di esso”*.

#### **4.1.2. Reverse charge nel settore dell'energia**

L'articolo 44, comma 7, lett. a), n. 3, del DDL di stabilità, attraverso l'inserimento delle lettere d-bis), d-ter) e d-quater) nell'art. 17, comma 6, D.P.R. n. 633/1972, introduce nell'ordinamento l'applicazione del *reverse charge* nel settore energetico, relativamente:

*d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'art. 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell'art. 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;*

*d-ter) ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;*

*d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lettera a)".*

Anche in questo caso, l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile risponde a dichiarate esigenze di repressione delle frodi riscontrate nel settore. Esso trova fondamento nell'art. 199-bis, comma 1, lett. a), b), e) e f), della Direttiva, in base al quale "fino al 31 dicembre 2018 e per un periodo minimo di due anni, gli Stati membri, possono stabilire che il soggetto tenuto al pagamento dell'IVA sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate" le predette operazioni. Coerentemente con la previsione comunitaria, il legislatore nazionale (art. 44, comma 8, DDL) ne ha stabilito l'applicazione "per un periodo di quattro anni".

Secondo le disposizioni della Direttiva (art. 199-bis, comma 2), l'introduzione delle norme in commento dovrà essere oggetto di informativa al Comitato IVA, con specifico riguardo, tra l'altro, all'"ambito di applicazione della misura che applica il meccanismo unitamente al tipo e alle caratteristiche della frode", nonché di valutazione *ex post*, nell'ambito di una relazione da presentare alla Commissione entro il 30 giugno 2017, sotto il profilo "dell'efficacia e dell'efficienza globali della misura".

Tenuto conto che anche per la fattispecie in esame valgono le considerazioni in merito alla decorrenza espresse nel precedente paragrafo, il regime di *reverse charge* nel settore dell'energia troverà applicazione con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018.

#### **4.2. *Split payment nei rapporti con la pubblica amministrazione***

L'art. 44 comma 7, lett. b), del DDL introduce nel D.P.R. n. 633/1972 il nuovo articolo "17-ter - (*Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici*)" in base al quale: "*Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze*".

Anche tale disposizione, come quelle commentate nei paragrafi precedenti, risponde all'esigenza di contrastare le frodi perpetrate attraverso il mancato versamento da parte del fornitore dell'IVA addebitata al cliente. Il regime ivi delineato concretizza una fattispecie c.d. di *split payment* (scissione dei pagamenti) nella quale il committente "separa" il corrispettivo complessivo (inclusivo di IVA) della prestazione tra la quota (corrispondente all'imponibile) da corrispondere al cedente/prestatore e quella, pari all'IVA, da versare all'Erario. Esso trae verosimilmente ispirazione dal dibattito in corso a livello comunitario sugli interventi da attuare sul sistema comune dell'IVA per migliorarne l'efficienza e ridurre la complessità. In tale contesto, infatti, la riscossione dell'IVA attraverso il sistema di scissione dei pagamenti è stata presa in considerazione

quale possibile modalità alternativa finalizzata al contrasto delle frodi che si consumano nell'ambito del tributo (cfr., al riguardo, il "Libro Verde sul futuro dell'IVA", di cui alla comunicazione della Commissione Europea COM(2010) 695, par. 5.4.1.).

Sotto il profilo tecnico, pur condividendone gli effetti, il sistema in commento si differenzia dal meccanismo di *reverse charge* previsto dall'art. 17, commi da 5 a 7, D.P.R. n. 633/1972, non incidendo sull'individuazione del soggetto passivo del tributo - che continua ad essere il cedente/prestatore anziché, come nel caso di inversione contabile, l'acquirente - quanto piuttosto sulle modalità di versamento all'erario, da parte del cessionario/committente anziché, come normalmente avviene, del cedente/prestatore. Su tali presupposti, pertanto, quest'ultimo continuerebbe ad emettere e registrare la fattura relativa alla cessione/prestazione secondo la disciplina ordinaria, con indicazione, quindi, anche dell'imposta dovuta. Al riguardo, la Relazione <sup>(11)</sup> precisa che *"la norma proposta attua una peculiare tipologia di "split payment" in base al quale verrebbe accreditato al fornitore del bene o del servizio il solo importo del corrispettivo pagato dalla P.A., al netto dell'IVA indicata in fattura. Tale imposta dovrebbe essere sottratta alla disponibilità del fornitore e accreditata in un apposito conto per essere acquisita direttamente dall'Erario"*.

Fermo restando che le modalità applicative del regime sono rimesse dal DDL ad apposito decreto del MEF, per l'emanazione del quale non è tuttavia previsto un termine, sulla base del tenore letterale della norma, e delle indicazioni interpretative fornite dalla Relazione, si ritiene che:

- le operazioni interessate dall'applicazione della disposizione coincidono con quelle già individuate dall'art. 6, comma 5, D.P.R. n. 633/1972 <sup>(12)</sup>, per le quali

---

<sup>11</sup> Deve invece ritenersi una imprecisione terminologica, che tuttavia non incide sulla sostanza del fenomeno monitorato, il riferimento al *reverse charge* operato nella relazione tecnica al DDL.

<sup>12</sup> I diversi riferimenti normativi contenuti nelle due disposizioni, e segnatamente, quello ai consorzi costituiti tra enti pubblici territoriali, "ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142" (art. 6, D.P.R. n. 633/1972) ovvero "ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni" derivano dalla abrogazione e rifusione della prima disposizione ad opera della seconda.

l'IVA diviene esigibile (salva la facoltà di applicare le disposizioni ordinarie, attribuendo rilevanza al momento di emissione della fattura se antecedente al pagamento) all'atto del pagamento dei corrispettivi. In tal senso depone anche Relazione, secondo la quale l'art. 44, comma 7, lett. b), del DDL *“introduce l'articolo 17-ter relativo alle prestazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici indicati nell'articolo 6, quinto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, con il quale si dettano particolari modalità di versamento dell'imposta, in relazione alle operazioni effettuate nei confronti di tali soggetti, per le ipotesi in cui gli stessi non risultino essere debitori di imposta”*;

- in assenza di una diversa previsione recata dal DDL, la predetta disposizione (art. 6, comma 5, D.P.R. n. 633/1972) continua a trovare applicazione con riferimento alle operazioni soggette al regime di *split payment*, con la conseguenza che l'IVA diventa esigibile (e quindi deve essere versata all'Erario dall'ente pubblico committente) all'atto del pagamento del corrispettivo;
- restano escluse dall'ambito di applicazione della norma le operazioni poste in essere nei confronti degli enti sopra indicati nelle quali essi risultino debitori (*rectius*, soggetti passivi) d'imposta e, pertanto, oltre agli acquisti effettuati nell'esercizio di eventuali attività commerciali, quelli soggetti al regime del *reverse charge*.

Al fine di non penalizzare gli operatori che effettuano in via prevalente o esclusiva operazioni nei confronti dello Stato e degli altri enti indicati nell'art- 17-ter, D.P.R. n. 633/1972, che si troverebbero sistematicamente in una situazione di eccedenza di credito IVA, tali operazioni sono state incluse tra quelle che legittimano la richiesta di rimborso all'atto della presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'art. 30, comma 2, lett. a), D.P.R. n. 633/1972 (art. 44, comma 7, lett. c), DDL).

Per gli enti pubblici cessionari o committenti che omettono o ritardano il versamento dell'IVA, l'art. 44, comma 10, DDL, prevede l'applicabilità delle sanzioni di cui all'art.

13, D.Lgs, n. 471/1997 e la riscossione delle somme dovute mediante l'atto di recupero di cui all'art. 1, comma 421, L. n. 311/2004. Tali disposizioni costituiscono l'ordinario apparato sanzionatorio nel sistema dell'IVA.

Sotto il profilo della decorrenza, l'art. 44, comma 9, DDL subordina l'efficacia delle disposizioni che introducono l'art. 17-ter *"al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'art. 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni"*. Tale autorizzazione si rende necessaria per essere la fattispecie in commento derogatoria della disciplina generale di riscossione dell'IVA e, al contempo, non espressamente contemplata nell'ambito della Direttiva. Per i provvedimenti (incremento delle accise sui carburanti) che dovranno essere adottati in caso di mancato rilascio della deroga, al fine di compensare gli effetti sul gettito che ne deriverebbero, si rinvia al successivo paragrafo 4.3..

#### **4.3. Incremento delle aliquote IVA e delle accise**

Ulteriori disposizioni in materia di IVA sono contenute nell'art. 45, comma 3, DDL, in base al quale:

*" a) l'aliquota IVA del 10 per cento è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017;*

*b) l'aliquota IVA del 22 per cento è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017 e di ulteriore 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018"*.

Nell'ambito del medesimo art. 45, comma 3, DDL, alla lett. c), è altresì previsto l'incremento delle accise sulla benzina e sul gasolio a decorrere dal 1° gennaio 2018. All'aumento delle accise potrebbe doversi ricorrere, a decorrere dal 2015, anche nel caso di diniego dell'autorizzazione del Consiglio europeo all'applicazione del regime dello *split payment* per la riscossione dell'IVA relativa agli acquisti della pubblica

amministrazione (art. 44, comma 9, DDL; cfr. precedente paragrafo 4.2). In entrambe le ipotesi, la misura dell'incremento, che dovrà essere idonea a garantire prefissati livelli di gettito, verrà stabilita con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il comma 4 dell'art. 45 del DDL prevede che *"Le misure di cui al comma 3 possono essere sostituite integralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica."*

Un intervento sulle aliquote IVA e sulle altre imposte indirette, in una prospettiva di *compliance* rispetto alla raccomandazione di "rafforzamento della strategia di bilancio" rivolta all'Italia dal Consiglio europeo, era stata peraltro anticipata dal Governo nella nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza del 2014.

\* \* \*

Riservandoci di effettuare un ulteriore esame delle disposizioni sopra commentate non appena il DDL avrà completato l'*iter* parlamentare, si inviano cordiali saluti.

Un Dirigente



(Francesco De Angelis)